



# Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Riva del Po - Tresignana

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23 DEL 16-06-2025

**OGGETTO: Parere in merito alla Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) per la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i., per il metanodotto All. Biometano Agrimetano di Riva del Po DN 100 (4") DP 75 Bar**

**Dato atto** che:

1. La seduta si svolge tramite videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM in conformità all'art. 28 del Regolamento del Consiglio dell'Unione
2. Il Segretario Generale, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione si trovano presso la loro abitazione.
3. Giustificano l'assenza i Consiglieri: \_\_\_\_\_

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**Preso atto** della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato 1 - Interventi);

**PREMESSO** che:

- l'Unione svolge le funzioni in materia urbanistica per conto dei Comuni che ne fanno parte giusta convenzione Rep. 38/ADU del 15/09/2015 come aggiornata con Convenzione di Rep. 101 del 03/08/2021;
- Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato ad Arpa in data 16/07/2024, con PG/2024/129946, istanza di "autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di metanodotto con accertamento di conformità urbanistica, l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex art. 52 quater e art. 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e successive modificazioni" interessante i territori dei Comuni di Copparo e Riva del Po, per la quale è stata convocata Conferenza dei Servizi, attivata con nota 132012/2024 del 18/07/2024, assunta al Protocollo Unione n. 13561 nella medesima data;
- Il predetto metanodotto è relativo al collegamento dell'impianto di produzione di biometano autorizzato alla società Agrimetano Ro S.r.l., con determinazione n. 425 del 19/12/2024 del Responsabile del Settore SUEI/SIT/Toponomastica dell'Unione, alla rete di trasporto del gas esistente "Alfonsine – S. Bonifacio";
- dell'avvio del procedimento è stata data notizia con avviso sul BURET in data 31/07/2024, nonché all'Albo dell'Unione Terre e Fiumi e del Comune di Tresignana;
- dalla data di pubblicazione dell'avviso e per la durata di 60 giorni il pubblico chiunque abbia interesse poteva presentare osservazioni in merito al progetto ad Arpa, ai sensi del suddetto D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002;
- entro i termini previsti sono state presentate n. 2 osservazioni:

1. da parte della ditta Lion Elisabetta, in data 12/09/2024, avente oggetto la richiesta di informazioni in merito ai tempi per la costruzione del metanodotto, al fine di evitare qualsiasi problematica post opera;
  2. della ditta Goldin Luca, con la quale lamentava il danno causato all'azienda;
- alle suddette osservazioni, Snam ha dato riscontro con le proprie controdeduzioni presentate ad Arpa con note prot. n. PG/2025/32213 e PG/2025/31982 del 19/02/2025;
  - Con nota del 17/04/2025, registrata da Arpa al prot. PG/2025/73789 e trasmessa con prot. 85939/2025 del 09/05/2025, registrata al protocollo Unione n. 8002 in pari data, Snam Rete Gas S.p.A. ha precisato che l'istanza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra gli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 al fine di ottenere i singoli provvedimenti ablativi, sarà attivato, dopo l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, solo qualora la Società non dovesse raggiungere accordi bonari con le proprietà interessate;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 prevede che:  
*"1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*  
*Omissis...*  
*3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II."*
- l'art. 12, comma 1, della L.R. 37/2002, dispone che, nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, sono comunque fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto dell'opera comporta variante agli strumenti urbanistici;
- dal combinato disposto della suddetta normativa, si evince che l'intervento costituisce Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Terre e Fiumi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 37/2002, mediante l'integrazione dell'elaborato denominato *"B.4 Vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità"*, nel quale si inseriranno le planimetrie e l'elenco delle proprietà interessate, derivanti dall'elaborato 21532-10 "Planimetria catastale con fascia da asservire e piano particellare" del progetto presentato dalla Società;
- la realizzazione del metanodotto comporta, inoltre, l'aggiornamento delle *Tav. B.1.2.A e B.1.2.B "Tavola dei vincoli - Rispetti e rischi naturali, industriali e sicurezza"* del PUG, per l'inserimento delle fasce di rispetto, ai sensi del D.M. 24/11/1984, D.M. 17/04/2008;
- ai sensi quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti della L.R. 24/2017 e s. m. i., per l'approvazione della Variante sono previsti, oltre ai pareri e nulla-osta, rilasciati dagli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, anche del parere della Provincia in merito alla coerenza del piano con i contenuti del PUG o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, al rispetto delle norme per la riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/10/2008, n. 19 e s. m. i., al rispetto delle norme di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017 e s. m. i. e D. Lgs 152/2006;

- la conclusione positiva del procedimento autorizzatorio da parte di Arpae, costituirà Variante al PUG dell'Unione, ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, art. 12 L.R. 37/2002 e loro s. m. i., che sarà recepita a mezzo di apposita Determinazione dirigenziale, qualora la Società non raggiunga specifici accordi bonari con le proprietà private interessate dalle opere di connessione previste nel progetto prima del rilascio del provvedimento finale;

#### **VISTI:**

- il parere urbanistico espresso dal precedente Responsabile del Settore Programmazione del Territorio con nota prot. n. 14394 del 30/07/2024 e successiva nota di riscontro alle integrazioni prot. n. 5340 del 24/03/2025, con cui si precisa che il rilascio del provvedimento autorizzatorio comporta Variante al PUG dell'Unione Terre e Fiumi, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9 del 30/03/2023, previo parere del Consiglio dell'Unione, competente in materia, e si chiedevano integrazioni in merito al piano particellare di esproprio;
- la nota prot. n. 8579 del 19/05/2025 a firma dell'attuale Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio, con la quale si rimanda all'ente precedente (Arpae) la valutazione in merito alla completezza della documentazione relativa all'apposizione del vincolo espropriativo e si ribadisce che la Variante urbanistica è richiesta solo in caso di apposizione dello stesso e non qualora la Società raggiunga accordi bonari con le proprietà interessate;
- la determinazione n. 578 del 21/03/2025 del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica della Provincia di Ferrara, trasmessa con nota prot. n. 10909 del 21/03/2025, registrata al protocollo Unione n. 5262 del 24/03/2025, con la quale determina:
  1. *di esprimersi sugli aspetti urbanistici e inerenti alla pianificazione territoriale facendo proprie le considerazioni contenute nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara PG n. 10755 del 20.03.2025 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso, non si ravvisano elementi di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e alla pianificazione settoriale vigente.*
  2. *di esprimersi in qualità di autorità competente per la Valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e dell'art. 18 della L.R. 24/2017, facendo propri i contenuti dell'istruttoria resa da ArpaE-SAC di Ferrara, assunta al PG n. 10024 del 17.03.2025 (allegato B al presente atto), cui si rimanda integralmente, con le prescrizioni impartite dagli Enti con competenza ambientale;*
  3. *di non esprimersi sulla compatibilità con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008.*

*Resta inteso che, in riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, il Comune dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nella DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia".*

- il parere della CQAP nella seduta del 19/06/2025, con esito ....;

**DATO ATTO** che il Progetto di cui trattasi è stato valutato dalla Commissione Consigliare Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo in data 19/06/2025, con esito ...;

#### **VISTI:**

- il D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.;
- la L.R. n. 37/2002 e s. m. i.;
- la L.R. n. 26/2004 e s. m. i.;
- il D.lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;
- la D.A.L. n. 28/2010 e s. m. i.;
- il D.lgs. n. 28/2011 e s. m. i.;
- la L.R. n. 24/2017 e s. m. i.;
- il D.lgs. n. 199/2021 e s. m. i.;

**VISTI** il Piano Urbanistico Generale (PUG) e il Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione Terre e Fiumi vigenti;

**DATO ATTO**, inoltre:

- dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Unione dello schema di approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 33/2013;
- della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, espressa, ai sensi dell'Art. 6-bis. della L. 241/1990 e s. m. i., dai tecnici coinvolti nella redazione degli elaborati tecnici e nella loro valutazione in sede di Conferenza dei Servizi, agli atti dell'Ufficio di Piano;
- della dichiarazione di assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale espressa, ai sensi dell'Art. 6-bis. della L. 241/1990 e s. m. i., dai componenti del Consiglio dell'Unione presenti;

**ACCLARATA** la competenza della materia urbanistica da parte del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e in forza della Convenzione Rep. n. 101 del 03/08/2021;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, e precisato che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non comporta quindi impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_\_, astenuti n. \_\_\_\_\_, palesemente espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. Di esprimere la propria valutazione favorevole in ordine alla Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) dell'Unione Terre e Fiumi vigente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di metanodotto con accertamento di conformità urbanistica, l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex art. 52 quater e art. 52 sexies del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e successive modificazioni, alla Società Snam Rete Gas S.p.A. da parte dell'Ente precedente Arpae SAC di Ferrara;
2. Di dare atto che la suddetta Variante al PUG si concretizzerà a seguito del rilascio del provvedimento finale da parte dell'Ente precedente, che apporrà il vincolo espropriativo, qualora la Società non raggiunga accordi bonari con le proprietà interessate dall'intervento;
3. Di dare atto che la suddetta Variante si concretizzerà nell'integrazione dell'elaborato denominato "*B.4 Vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità*", nel quale si inseriranno le planimetrie e l'elenco delle proprietà interessate, derivanti dall'elaborato 21532-10 "Planimetria catastale con fascia da asservire e piano particellare" del progetto presentato dalla Società;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio la redazione degli atti di competenza per il recepimento della Variante urbanistica nel PUG e al Garante della Comunicazione e Partecipazione di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione, anche ai sensi del D.lgs. 33/2013;
5. Di dare atto, inoltre, che la realizzazione del metanodotto comporta l'aggiornamento delle *Tav. B.1.2.A e B.1.2.B "Tavola dei vincoli - Rispetti e rischi naturali, industriali e sicurezza"* del PUG, per l'inserimento delle fasce di rispetto, ai sensi del D.M. 24/11/1984, D.M. 17/04/2008, che sarà effettuato mediante le procedure previste dall'art. 37, comma 5, della L.R. 24/2017 e s. m. i.;
6. Di avvalersi della possibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 445/2000, per la trasmissione della presente deliberazione, mediante strumento informatico, all'ente precedente (Arpae SAC di Ferrara), quale assenso qualificato alla Variante urbanistica proposta;
7. Di dare atto che tutti gli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei documenti e dei provvedimenti inerenti al procedimento in oggetto sono in capo all'ente precedente (Arpae SAC di Ferrara);

## **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza relativi alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, in capo all'ente procedente Arpae SAC di Ferrara;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_\_, astenuti n. \_\_\_\_\_, palesemente espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Proposta N. 23  
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO -SUEI

OGGETTO: Parere in merito alla Variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) per la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, L.R. 37/2002 e loro s. m. i., per il metanodotto All. Biometano Agrimetano di Riva del Po DN 100 (4") DP 75 Bar

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE  
BERTELLI ROBERTA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE  
Pezzolato Melissa  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)